



**COMUNE DI CALCINAIA**  
**- Provincia di Pisa -**

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**

*Le*

## **Art. 1 –**

### **Istituzione del registro delle unioni civili**

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Calcinaia per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

La tenuta del Registro è a cura del Servizio Affari Generali e Legali -Servizi Demografici.

## **Art. 2**

### **Attività di sostegno delle unioni civili**

Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili “due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (ai sensi dell’art. 4, comma 1 D.P.R. 223/1989 – Nuovo Regolamento anagrafico delle popolazione residente).

Il Comune riconosce il diritto alle unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione ed a favorire l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per giovani, genitori e anziani;
- d) sport e tempo libero;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti.

Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio e disagio economico e sociale.

De

All'interno del Comune di Calcinaia, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

### **Art. 3**

#### **Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo**

Il Comune di Calcinaia tramite i Servizi Demografici rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

I Servizi Demografici verificano l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

### **Art. 4**

#### **Iscrizione nel Registro**

Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Calcinaia.

Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati direttamente ai Servizi Demografici.

L'iscrizione le Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di un diversa unione civile i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.



## **Art. 5**

### **Cancellazione dal Registro**

Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Calcinaia determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.

Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.

Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede ad inviare all'altro componente una comunicazione.

\*\*\*\*\*

leo